

STATUTO ASSOCIAZIONE “CONFARTIGIANATO ROMA CITTÀ METROPOLITANA”

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

1.1 E' costituita l'Associazione Confartigianato Roma Città Metropolitana.

1.2 La sede dell'Associazione è stabilita in Via Principe Eugenio, 106 - 00185 Roma - ove si intende eletto il domicilio degli associati per quel che concerne i rapporti con l'associazione.

La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria.

1.2. Il domicilio elettronico certificato dell'Associazione (PEC) è stabilito all'indirizzo:
confartigianatoromacittametropolitana@pec.it.

ARTICOLO 2 - FUNZIONI, FINALITÀ, OGGETTO

Confartigianato Roma Città Metropolitana è una libera associazione non riconosciuta con finalità sindacali, apartitica, senza scopo di lucro soggettivo, il cui fine primario è la tutela delle imprese associate, degli imprenditori rappresentanti delle stesse, dell'artigianato e del lavoro indipendente ed autonomo. L'azione di Confartigianato Roma Città Metropolitana si ispira ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'ordinamento interno è improntato ai principi della sovranità dei soggetti associati, della solidarietà, della trasparenza e della democrazia.

Confartigianato Roma Città Metropolitana si propone principalmente i seguenti fini:

2.1. tutelare l'artigianato, l'impresa artigiana, la micro, la piccola e la media impresa, il lavoro indipendente ed autonomo, tutelare tutti i soggetti associati; valorizzare l'impresa ed il lavoro indipendente ed autonomo, l'imprenditore, la persona; favorire le attività finalizzate al dialogo sociale ed alla coesione; rappresentare le imprese ed i soggetti associati presso tutti gli enti ed organismi pubblici e privati, anche provvedendo alla nomina e designazione di propri rappresentanti in tutti i consessi, enti ed organi per la tutela e per l'interesse del comparto;

2.2. disciplinare i rapporti di lavoro con i lavoratori dipendenti delle imprese associate o con le loro rappresentanze sindacali, attraverso la stipula di appositi accordi e contratti collettivi di settore;

2.3. promuovere, anche in intesa con le altre rappresentanze delle categorie economiche, qualsiasi iniziativa idonea al progresso, all'innovazione, alla crescita economica per la competitività dell'artigianato, delle micro, piccole e medie imprese e del lavoro autonomo ed indipendente;

2.4. fornire alle imprese associate ed ai rappresentanti delle stesse, nonché ai lavoratori autonomi o indipendenti, opportunità di formazione per la crescita tecnica, imprenditoriale, gestionale, culturale, sociale; valorizzare la professionalità dell'artigianato, l'esperienza e la tradizione trasmessa dagli artigiani anziani.

2.5. fornire alle imprese associate ed ai rappresentanti delle stesse, nonché ai lavoratori autonomi o indipendenti, direttamente o attraverso società controllate, collegate o con soggetti in convenzione, consulenza e servizi di assistenza, a mero titolo di esempio, relativamente a: l'organizzazione dell'impresa; la gestione dell'impresa; lo sviluppo dell'impresa; i servizi di informazione e di formazione; la consulenza e l'assistenza tecnica; la consulenza amministrativa, economica, societaria, fiscale e giuslavoristica; la consulenza legale, previdenziale, finanziaria, assicurativa; la consulenza sulle norme ambientali e di sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro; la consulenza per la promozione commerciale etc.;

2.6. fornire direttamente o indirettamente qualsiasi altro sostegno relativo alla conduzione e gestione dell'impresa ed alla crescita dell'imprenditore;

2.7. fornire la formazione specifica destinata alla preparazione della classe dirigente e/o dei propri rappresentanti in genere;

2.8. esercitare tutte le altre funzioni ed attuare tutte le iniziative che si rendano di volta in volta necessarie od utili per gli interessi del settore e dei singoli soggetti associati;

2.9. rappresentare nell'ambito delle sue competenze, ogni singolo soggetto associato;

2.10. svolgere ogni ulteriore azione, attività, servizio rispondenti al raggiungimento degli scopi

associativi e alla soluzione delle problematiche di ogni singolo associato.

Confartigianato Roma Città Metropolitana come strumenti per il raggiungimento degli scopi sociali, nel perseguimento dei propri fini come sopra articolati a mero titolo di esempio, può promuovere e/o costituire organismi, enti e società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in qualsiasi organismo, ente e società anche di capitali; può inoltre costituire o promuovere o partecipare ad attività di tipo imprenditoriale per una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Può inoltre stipulare convenzioni, concedere il patrocinio e collaborare con soggetti terzi nell'organizzazione di eventi ritenuti utili al raggiungimento delle proprie finalità.

ARTICOLO 3 - IMPRESE ASSOCIATE E SOGGETTI ASSOCIATI

Confartigianato Roma Città Metropolitana è espressione unitaria della rappresentanza delle imprese associate e degli imprenditori delle stesse.

Possono far parte di Confartigianato Roma Città Metropolitana in qualità di imprese associate:

- le imprese riconosciute artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n.443 e successive modifiche ed integrazioni e dei provvedimenti legislativi attuativi della medesima.
- le micro, le piccole e le medie imprese così come definito dalla Raccomandazione della Commissione Europea numero 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni indipendentemente dal settore economico in cui operano.
- tutte le forme del lavoro autonomo e indipendente.

Possono associarsi a Confartigianato Roma Città Metropolitana le imprese che operino, sia in termini indipendenti, sia cooperativi o consortili, in tutti i settori della produzione e dei servizi. Possono, inoltre, associarsi quale soggetto autonomo, le forme di aggregazione di imprese costituite secondo l'ordinamento vigente. In questo caso le imprese costituenti l'aggregazione non sono considerate imprese associate se non a fronte di autonoma e diretta adesione a Confartigianato Roma Città Metropolitana. Confartigianato Roma Città Metropolitana estende la rappresentanza anche ai pensionati.

Il Direttivo Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana può nominare Soci Onorari persone e/o enti che abbiano acquisito particolari benemerienze.

Possono inoltre associarsi come Soci Aggregati soggetti che non esercitino attività rilevanti ai fini dell'imposta del valore aggiunto.

La rappresentanza delle imprese associate nei confronti di Confartigianato Roma Città Metropolitana è esclusivamente in capo a chi ne ha la rappresentanza organica, ovvero del lavoratore autonomo o indipendente, e non è ammessa la delega nell'esercizio dell'elettorato attivo e negli Organi di Base.

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

L'iscrizione a Confartigianato Roma Città Metropolitana è libera e volontaria.

L'adesione a Confartigianato Roma Città Metropolitana avviene per ammissione a seguito di formale domanda sottoscritta dal soggetto che ha la rappresentanza legale dell'impresa richiedente l'iscrizione, o se è il caso dal lavoratore autonomo o indipendente, da presentare alla Giunta Esecutiva con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

L'adesione a Confartigianato Roma Città Metropolitana implica necessariamente l'adesione a Confartigianato Imprese e, se è il caso, anche all'associazione di categoria specifica di Confartigianato Imprese, anche se dotata di autonoma regolamentazione. Implica inoltre l'adesione ai Movimenti di significativa rappresentatività provinciale che siano istituzionalizzati a livello regionale e/o nazionale o che esprimano significativa rappresentatività di interessi o di bisogni in relazione agli scopi di Confartigianato Roma Città Metropolitana ma non altrimenti rappresentati.

Nella domanda di ammissione, dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Associato che sarà formalmente riconosciuto quale domicilio per tutte le comunicazioni da e per l'Associazione. Ogni variazione dell'indirizzo PEC dovrà essere tempestivamente comunicata all'Associazione con modalità che possa garantire l'awenuta ricezione.

Sono inammissibili le domande di soggetti che siano controparte nel perseguimento delle finalità di Confartigianato Roma Città Metropolitana o che ne siano in concorrenza o che lo siano con

le, strutture economiche di cui Confartigianato Roma Città Metropolitana si dota quali strumenti per il perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 5 - QUALITÀ DI IMPRESA ASSOCIATA ED ESERCIZIO DIRITTI SOCIALI

Il soggetto la cui domanda di ammissione a Confartigianato Roma Città Metropolitana sia stata accolta e che abbia versato le quote dovute, acquisisce la qualità di impresa associata fin dal momento della presentazione della domanda.

L'adesione a Confartigianato Roma Città Metropolitana intende a durata annuale e scade il 31 dicembre di ciascun anno. L'adesione si intende tacitamente rinnovata per gli ulteriori anni solari qualora il soggetto associato non eserciti il diritto di recesso e presuppone il versamento annuo della quota associativa secondo le modalità e i termini fissati dai competenti Organi Sociali di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Il recesso dell'impresa associata, o del lavoratore autonomo o indipendente, si esercita in forma scritta con atto da recapitare alla sede di Confartigianato Roma Città Metropolitana .

Il recesso presentato entro il 30 settembre ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso presentato successivamente al 30 settembre non ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, ma diviene efficace con lo scadere di quello successivo.

I titolari, i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci illimitatamente responsabili delle imprese associate, o se è il caso i lavoratori autonomi o indipendenti, in regola con il versamento delle quote e dei contributi associativi godono dell'elettorato attivo e passivo secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

La qualità di impresa associata non è trasmissibile se non nel caso di trasformazione con continuità dell'impresa originariamente associata.

La quota associativa è annuale, indivisibile e non cedibile per atto tra vivi. A parziale deroga di quanto disposto nel presente comma, la quota annua, ma solo per le nuove adesioni, può essere proporzionalmente ridotta di importo nei termini stabiliti dagli Organi Sociali competenti.

Spetta all'impresa associata, nonché ai titolari, ai legali rappresentanti, agli amministratori o ai soci illimitatamente responsabili delle imprese associate, o se è il caso ai lavoratori autonomi o indipendenti, il diritto di avvalersi di tutti i servizi di consulenza ed assistenza predisposti da Confartigianato Roma Città Metropolitana tramite i suoi uffici e/o tramite le società controllate, collegate o in convenzione.

ARTICOLO 6 - DOVERI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

L'accoglimento della domanda di ammissione a Confartigianato Roma Città Metropolitana obbliga il soggetto associato al rispetto del presente Statuto, del Regolamento e di tutte le deliberazioni adottate dagli Organi di Base o dagli Organi Sociali di Confartigianato Roma Città Metropolitana, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Il medesimo obbligo di rispetto è dovuto anche dai titolari, dai legali rappresentanti, dagli amministratori, dai soci illimitatamente responsabili delle imprese associate, o se è il caso dai lavoratori autonomi o indipendenti.

In particolare, l'impresa associata, nonché il suo titolare, i suoi legali rappresentanti, gli amministratori o i soci illimitatamente responsabili, o se è il caso i lavoratori autonomi o indipendenti associati devono:

- A. partecipare attivamente alla vita associativa;
- B. versare l'importo della quota associativa secondo le modalità e i termini fissati nel Regolamento;
- C. fornire a Confartigianato Roma Città Metropolitana tutti gli elementi, le notizie e i dati dalla stessa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie;
- D. applicare gli accordi ed i contratti di lavoro;
- E. farsi promotori dell'insieme delle attività di Confartigianato Roma Città Metropolitana e più in convenzione;
- F. rispettare il Codice Etico nazionale di Confartigianato generale di quelle di tutto il sistema associativo e delle società di servizi ad esso collegate, controllate o in

Confartigianato Roma Città Metropolitana ha facoltà di agire in giudizio nei confronti del soggetto associato moroso o inadempiente rispetto al pagamento delle quote di adesione e delle eventuali loro integrazioni o quote straordinarie, nonché per il versamento degli eventuali contributi ad organizzazioni regionali e/o nazionali cui Confartigianato Roma Città Metropolitana aderisce ovvero a quelli di settore se è il caso.

È fatto divieto all'impresa associata, nonché al suo titolare, ai legali rappresentanti, agli amministratori o ai soci illimitatamente responsabili, o se è il caso ai lavoratori autonomi o indipendenti associati, a pena di esclusione da Confartigianato Roma Città Metropolitana e fermo restando l'obbligo di risarcire l'eventuale danno, di costituire, di aderire, di partecipare ad enti, ad associazioni, a gruppi, nonché di promuovere autonomamente iniziative con altre associazioni e organizzazioni o enti che operino in contrasto o in concorrenza con Confartigianato Roma Città Metropolitana, ovvero in concorrenza con le società di servizi ad essa collegate o da essa controllate o in convenzione.

ARTICOLO 7 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DELLA RAPPRESENTANZA

La qualità di impresa associata o di soggetto associato viene meno a seguito di:

- A. cessazione dell'attività con cancellazione dell'impresa dai pubblici registri, ovvero cessazione dell'attività di lavoratore autonomo o indipendente;
- B. recesso formale da parte dell'impresa associata o del lavoratore autonomo o indipendente;
- C. perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- D. persistente morosità del soggetto associato, in relazione al versamento delle quote e dei contributi secondo la modalità ed i termini fissati dagli Organi Sociali di Confartigianato Roma Città Metropolitana o da parte di Confartigianato Imprese;
- E. esclusione per provvedimento disciplinare interno;
- F. scioglimento di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

La perdita della qualità di soggetto associato non esonera la stessa dall'assolvimento degli impegni assunti, ivi compreso l'obbligo del pagamento delle quote e dei contributi associativi spettanti fino al

momento in cui la cessazione del rapporto associativo è divenuta efficace, e non attribuisce alcun diritto sul patrimonio di Confartigianato Roma Città Metropolitana .

La perdita della qualità di soggetto associato comporta la decadenza automatica dalla titolarità di tutte le eventuali cariche di rappresentanza interne a Confartigianato Roma Città Metropolitana, ovvero di tutti gli incarichi di rappresentanza esterni ricoperti dai soggetti che abbiano la rappresentanza legale, che siano amministratori, socio illimitatamente responsabile dell'impresa non più associata, o se è il caso, di lavoratore autonomo o indipendente non più associato.

La perdita della rappresentanza legale, di amministratore o di socio illimitatamente responsabile dell'impresa associata, o se è il caso dello status di lavoratore autonomo o indipendente, comporta la decadenza automatica dalla titolarità di tutte le eventuali cariche di rappresentanza interne a Confartigianato Roma Città Metropolitana ovvero di tutti gli incarichi di rappresentanza esterni ricoperti da tali soggetti.

Al fine di completare un mandato o una funzione per la quale non è possibile sostituire il rappresentante, eventuali deroghe ai due commi precedenti possono essere deliberate dalla Giunta Esecutiva, ma limitatamente agli incarichi di rappresentanza esterna a Confartigianato Roma Città Metropolitana escludendo quelli nell'ambito del sistema associativo di Confartigianato.

ARTICOLO 8 -PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'impresa associata, o se è il caso il lavoratore autonomo o indipendente, che violi le norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico di Confartigianato o di quanto deliberato legittimamente dagli Organi di Confartigianato Roma Città Metropolitana, ovvero che venga meno ai doveri assunti nei confronti di Confartigianato Roma Città Metropolitana medesima o delle società di servizi ad essa collegate o da essa controllate o in convenzione o che compia atti tali da far venire meno il rapporto fiduciario o da arrecare grave pregiudizio a Confartigianato Roma Città Metropolitana, è passibile di provvedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari sono:

- a) l'ammonizione scritta nei casi di minore gravità;
- b) la censura scritta qualora le violazioni o le inadempienze non siano incompatibili con il proseguimento del rapporto associativo o per lievi violazioni del Codice Etico di Confartigianato;
- c) l'esclusione, in tutti gli altri casi in cui la condotta del soggetto associato sia accertata e ritenuta incompatibile, anche per reiterazione della condotta precedentemente censurata, con la permanenza in Confartigianato Roma Città Metropolitana comunque contraria al raggiungimento delle funzioni e finalità associative, o per gravi violazioni del Codice Etico di Confartigianato.

Previo esperimento di procedura cautelativa idonea all'accertamento dei fatti e sentito il soggetto associato, i suddetti provvedimenti sono adottati dalla Giunta Esecutiva con delibera motivata e comunicati al Direttivo Provinciale alla prima seduta utile.

La decisione motivata del provvedimento disciplinare deve essere comunicata formalmente all'impresa associata indirizzandola alla persona che ne ha la rappresentanza legale, o se è il caso di lavoratore autonomo o indipendente, presso la sua sede legale o principale.

L'impresa associata, o se è il caso il lavoratore autonomo o indipendente, nei confronti della quale sia stato assunto un provvedimento disciplinare, ha diritto di impugnare il provvedimento adottato nei propri confronti mediante ricorso al Collegio dei Probiviri.

Le disposizioni dei provvedimenti disciplinari del presente articolo sono applicabili anche ai titolari, ai legali rappresentanti, agli amministratori o ai soci illimitatamente responsabili di impresa associata, o se è il caso al lavoratore autonomo o indipendente, che ricoprano cariche di rappresentanza interne a Confartigianato Roma Città Metropolitana, senza che ciò implichi necessariamente ed automaticamente un provvedimento disciplinare nei confronti dell'impresa della quale sono i titolari, legali rappresentanti, amministratori o soci illimitatamente responsabili.

ARTICOLO 9 - STRUTTURA DI CONFARTIGIANATO ROMA CITTÀ METROPOLITANA

L'organizzazione di Confartigianato Roma Città Metropolitana è strutturata come segue.

Strutture di Base con specifici Organi di Base, finalizzate all'organizzazione dei soggetti associati, intesi nella loro generalità, ma suddivisi in funzione dell'attività svolta, o per area geografica ove

abbiano sede, ovvero per interessi comuni riconducibili agli scopi dei Movimenti di significativa rappresentatività provinciale che siano istituzionalizzati a livello regionale e/o nazionale o che esprimano significativa rappresentatività di interessi o di bisogni in relazione agli scopi di Confartigianato Roma Città Metropolitana ma non altrimenti rappresentati.

Strutture Sociali con specifici Organi Sociali, di rango superiore agli Organi di Base, finalizzate alla gestione complessiva di Confartigianato Roma Città Metropolitana ed alla garanzia dell'azione unitaria ed armonica di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

ARTICOLO 10 - STRUTTURA DI BASE DI CONFARTIGIANATO ROMA CITTÀ METROPOLITANA: MESTIERI E FEDERAZIONI DI CATEGORIA; COMPRESORI

La struttura fondamentale su cui si organizza Confartigianato Roma Città Metropolitana è costituita dai Mestieri, dalle Federazioni di Categoria che raggruppano i Mestieri, e dai Compresori che raggruppano comuni contermini, e può essere integrata da Movimenti di significativa rappresentatività provinciale che siano istituzionalizzati a livello regionale e/o nazionale o che esprimano significativa rappresentatività di interessi o di bisogni in relazione agli scopi di Confartigianato Roma Città Metropolitana ma non altrimenti rappresentati.

MESTIERI E FEDERAZIONI DI CATEGORIA

La Federazione di Categoria è individuata considerando gli ambiti costituiti a livello nazionale da Confartigianato Imprese ed al proprio interno può essere suddivisa in Mestieri.

Il Mestiere è il raggruppamento dei soggetti associati definiti in relazione all'attività registrata in Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dichiarata, esercitata o comunque svolta nel medesimo ambito come definito dal sistema di classificazione delle attività economiche utilizzato e predisposto dall'istituto Nazionale di Statistica - ISTAT.

Il Mestiere si definisce, inoltre, considerando una sufficiente rappresentatività numerica o percentuale, oltre che per importanza economica nell'ambito provinciale o per tipo di attività, qualora non riferibile ad altro Mestiere già rappresentato.

Una netta distinzione in campo regionale o nazionale, una specifica normativa di regolamentazione del settore, una specifica normativa contrattuale, oppure nascenti esigenze organizzative anche temporanee, possono costituire elemento sufficiente per l'individuazione di un Mestiere, qualora sia concreta la possibilità di garantire un'organizzazione permanentemente strutturata dello stesso che sia compatibile con le risorse associative e con l'effettiva potenzialità rappresentativa e operativa del Mestiere medesimo a livello provinciale.

Le Federazioni di Categoria ed i relativi Mestieri costituiti ed organizzati all'atto di approvazione del presente Statuto sono quelli elencati nell'Allegato "A" al presente Statuto.

Il Direttivo Provinciale, in relazione all'importanza del Mestiere o all'affinità di diversi mestieri ed al numero dei soggetti associati che li esercitano, può, in qualsiasi momento, con delibera ordinaria, riconoscere altri Mestieri cui destinare o meno risorse associative, sopprimerne alcuni, fonderne due o più tra loro, modificando conseguentemente nell'Allegato "A" del presente Statuto, senza che ciò significhi modifica del presente Statuto.

Il Direttivo Provinciale può inoltre temporaneamente autorizzare con delibera ordinaria la costituzione di Mestieri in relazione ad altri motivi di opportunità, senza destinare ad essi risorse associative.

Il Direttivo Provinciale può, per Mestieri diversi ma affini sul piano normativo, autorizzare la rappresentanza per mezzo di Organi di Base unici.

Il Direttivo Provinciale, in qualsiasi momento, con delibera ordinaria, può inoltre riconoscere altre Federazioni di Categoria cui destinare o meno risorse associative, sopprimerne alcune, fonderne due o più tra loro, modificando conseguentemente l'Allegato "A", senza che ciò significhi modifica del presente Statuto.

L'attività dei Mestieri e delle Federazioni di Categoria, tramite i rispettivi Organi di Base, si esplica operando sul piano provinciale in forma autonoma, con riferimento alla parte tecnica, alle iniziative economiche di promozione ed alle iniziative organizzative conseguenti, sempreché ciò non comporti impegno finanziario da parte di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

L'attività dei Mestieri e delle Federazioni di Categoria tramite i rispettivi Organi di Base deve

sempre uniformarsi alla politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, di cui il Direttivo Provinciale è la massima espressione e non può porsi in alcun caso in contrasto con quanto da esso deliberato.

I Mestieri e le Federazioni di Categoria godono di autonomia amministrativa, di bilancio o contabile, ma non hanno titolo per assumere obbligazioni che impegnino Confartigianato Roma Città Metropolitana sia nei riguardi dei soggetti associati, sia nei confronti di terzi.

COMPENSORI

I Compensori sono la suddivisione dell'intero territorio della provincia di Roma e sono definiti aggregando più comuni contigui ritenuti omogenei sotto il profilo, ad esempio, del numero di attività presenti, di tendenze naturali sufficientemente omogenee, tali da rappresentare un contesto territoriale essenzialmente unitario sul piano dei rapporti economici, dei rapporti sociali, delle tradizioni o usanze in esso ricorrenti.

Il numero dei Compensori, la loro denominazione, i comuni rientranti in ciascun Compensorio, sono elencati nell'Allegato "B" del presente Statuto.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Direttivo Provinciale può in qualsiasi momento, con delibera ordinaria, aumentare o ridurre il numero dei Compensori, modificarne l'estensione territoriale aggiungendo o togliendo uno o più comuni, nonché apportare ogni altra variazione ritenuta opportuna all'estensione territoriale, modificando conseguentemente l'**Allegato "B"**, senza che ciò significhi modifica del presente Statuto.

L'attività dei Compensori, tramite i rispettivi Organi di Base, si esplica nell'affrontare le problematiche specifiche dell'area o, sempreché ciò non comporti impegno finanziario da parte di Confartigianato Roma Città Metropolitana, proponendo ed accogliendo eventuali interventi da effettuarsi nel proprio territorio nell'ambito della politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana. L'attività dei Compensori deve sempre uniformarsi alla politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, di cui è massima espressione il Direttivo Provinciale e non può porsi in alcun caso in contrasto con quanto da esso deliberato.

I Compensori godono di autonomia amministrativa, di bilancio o contabile ma non hanno titolo per assumere obbligazioni che impegnino Confartigianato Roma Città Metropolitana sia nei riguardi dei soggetti associati, sia di terzi.

ARTICOLO 11 - STRUTTURA DI BASE DI CONFARTIGIANATO ROMA CITTÀ METROPOLITANA: MOVIMENTI

La struttura fondamentale su cui si organizza Confartigianato Roma Città Metropolitana può essere integrata,

qualora sia concreta la possibilità di garantire un'organizzazione permanentemente strutturata compatibile le risorse associative e con l'effettiva potenzialità rappresentativa e operativa a livello provinciale, da Movimenti di significativa rappresentatività provinciale che siano istituzionalizzati a livello regionale e/o nazionale o che esprimano significativa rappresentatività di interessi o di bisogni in relazione agli scopi di Confartigianato Roma Città Metropolitana ma non altrimenti rappresentati.

I Movimenti costituiti ed organizzati a livello regionale e/o nazionale, riconosciuti all'atto di approvazione del presente Statuto, sono quelli elencati **nell'Allegato "A"** al presente Statuto, per brevità di seguito chiamati Movimenti Nazionali.

Il Direttivo Provinciale, in relazione all'importanza che possono assumere, nonché in relazione ad altri motivi di opportunità, può in qualsiasi momento, con delibera ordinaria, costituire altri Movimenti cui destinare o meno risorse associative, sopprimerne alcuni, fonderne due o più tra loro, modificando conseguentemente l'**Allegato "A"** senza che ciò significhi modifica del presente Statuto.

I Movimenti non godono di autonomia amministrativa, di bilancio o contabile e pertanto non hanno titolo per assumere obbligazioni che impegnino Confartigianato Roma Città Metropolitana sia nei riguardi dei soggetti associati, sia di terzi.

L'attività dei Movimenti, tramite i rispettivi Organi di Base, si esplica nell'affrontare le problematiche specifiche di loro competenza, sempreché ciò non comporti impegno finanziario da parte di Confartigianato Roma Città Metropolitana. I Movimenti possono inoltre supportare eventuali interventi dei Mestieri, delle Federazioni di Categoria e dei Comprensori, nell'ambito della politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana. L'attività dei Movimenti deve sempre uniformarsi alla politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, di cui è massima espressione il Direttivo Provinciale, e non può porsi in alcun caso in contrasto con quanto da esso deliberato.

La costituzione e l'ordinamento dei nuovi Movimenti, se non organizzati a livello regionale e/o nazionale, sono deliberati dal Direttivo Provinciale.

ARTICOLO 12 - ORGANI DI BASE DEI MESTIERI E DELLE FEDERAZIONI DI CATEGORIE

Sono Organi di Base dei Mestieri:

- l'Assemblea di Mestiere;
- il Consiglio di Mestiere;
- il Presidente di Mestiere.

Sono Organi di Base delle Federazioni di Categoria:

- l'Assemblea della Federazione di Categoria;
- il Consiglio della Federazione di Categoria;
- il Presidente della Federazione di Categoria.

I MESTIERI

L'Assemblea di ogni Mestiere è costituita da tutti i soggetti associati determinati in relazione all'attività registrata in Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dichiarata, esercitata o comunque svolta così come indicato nell'Allegato A del presente Statuto.

L'assemblea di Mestiere ordinaria si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno consultare e/o informare i soggetti associati e non necessita di numero legale.

L'assemblea di Mestiere, che si riunisce per deliberare sulle questioni di maggior importanza riguardanti gli interessi ed i problemi specifici del Mestiere o per l'elezione dei propri rappresentanti, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo l'orario fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti sono a votazione segreta se non diversamente deliberato all'unanimità dei presenti e sono separate per:

- il Presidente di Mestiere, al quale è demandata l'attuazione della manifestazione di volontà dell'Assemblea medesima, e che rappresenta il Mestiere a livello Provinciale e per conto del livello Provinciale. Egli è tenuto a: conoscere i bisogni del settore; prendere atto delle loro necessità e formulare proposte da sottoporre al

Consiglio di Mestiere; applicare in sede locale le direttive espresse dal Consiglio di Mestiere; sottoporre ai soggetti associati i problemi e le risoluzioni riguardanti il Mestiere, facendosi, riguardo ad esso, portavoce delle istanze territoriali. Il Presidente di Mestiere convoca e presiede tutti gli Organi del Mestiere ad eccezione delle Assemblee elettive, che spettano al Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana;

- il Vice Presidente di Mestiere, che coadiuva il Presidente di Mestiere nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante;
- i Consiglieri di Mestiere in ragione del numero fissato dal Regolamento.

Nell'ambito del Mestiere, il Presidente di Mestiere, il Vice Presidente di Mestiere ed i Consiglieri di Mestiere, costituiscono il Consiglio di Mestiere.

Il Consiglio di Mestiere ha i seguenti principali compiti:

- a) studiare tutti i problemi specifici di Mestiere, proporre ed adoperarsi direttamente nell'organizzazione di iniziative ed interventi utili ai fini di una maggiore elevazione professionale, tecnica ed economica del Mestiere;
- b) ideare direttive di carattere generale e particolare rivolte ai soggetti associati del Mestiere;
- c) studiare e organizzare ogni altra iniziativa di carattere sindacale ritenuta utile ai componenti del Mestiere.

I componenti del Consiglio di Mestiere, qualora non esercitino più l'attività del Mestiere, decadono dall'incarico.

Il Mestiere, nell'ambito delle funzioni che ad esso sono attribuite, gode della più completa autonomia e, tramite i propri Organi di Base, risponde direttamente del proprio operato al Direttivo Provinciale quale Organo di rango superiore.

L'attività dei Mestieri, tramite i rispettivi Organi di Base, si esplica nell'affrontare le problematiche specifiche di loro competenza nell'ambito della politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, sempre che ciò non comporti impegno finanziario da parte di Confartigianato Roma Città Metropolitana stessa. L'attività dei Mestieri deve sempre uniformarsi alla politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana di cui è massima espressione il Direttivo Provinciale e non può porsi in alcun caso in contrasto con quanto da esso deliberato.

Qualora nel Consiglio di Mestiere non siano eletti tutti i consiglieri previsti dal Regolamento, la Giunta Esecutiva, su indicazione del Presidente del Mestiere, può in ogni momento, ma completata la fase del rinnovo cariche periodico quadriennale, integrare il numero dei Consiglieri, nominando ulteriori componenti del Consiglio di Mestiere.

LE FEDERAZIONI DI CATEGORIA

L'Assemblea di ogni Federazione di Categoria è costituita da tutti i soggetti associati determinati in relazione all'attività registrata in Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dichiarata, esercitata o comunque svolta così come definita nell'Allegato "A" del presente Statuto.

L'Assemblea di Federazione di Categoria ordinaria si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno consultare e/o informare i soggetti associati del settore e non necessita di numero legale.

L'Assemblea di Federazione di Categoria, che si riunisce per deliberare sulle questioni di maggior importanza riguardanti gli interessi ed i problemi generali e comuni della Federazione di Categoria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo l'orario fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio della Federazione di Categoria è costituito da tutti i Presidenti dei Mestieri che compongono la Federazione medesima ed è integrato dai componenti dei singoli Consigli di Mestiere; è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo l'orario fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio della Federazione di Categoria ordinario si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno.

Il Consiglio della Federazione di Categoria elettivo si riunisce per l'elezione dei propri rappresentanti, di norma senza soluzione di continuità, al netto degli aspetti organizzativi, dopo l'Assemblea elettiva di tutti i Mestieri che la compongono.

L'elezione dei rappresentanti di Federazione di Categoria sono a votazione segreta, se non diversamente deliberato all'unanimità dai presenti e sono separate per:

- il Presidente di Federazione di Categoria;
- il Vice Presidente di Federazione di Categoria;
- il Consigliere Delegato o i Consiglieri Delegati al Direttivo Provinciale da parte della Federazione di Categoria eventualmente spettante/i;
- il Vice Consigliere Delegato o i Vice Consiglieri Delegati al Direttivo Provinciale da parte della Federazione di Categoria eventualmente spettante/i.

Il Presidente di Federazione di Categoria è eletto tra i Presidenti di Mestiere, rappresenta la Federazione di Categoria a livello Provinciale e, in quanto tale, è componente del Direttivo Provinciale. Ad egli è demandata l'attuazione della manifestazione di volontà della Federazione di Categoria e la rappresentanza della stessa nel trattare e firmare i contratti collettivi provinciali di lavoro di competenza della Federazione di Categoria con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Il Presidente della Federazione di Categoria convoca e presiede tutti gli Organi di Base della Federazione di Categoria e può convocare anche quelli di Mestiere ad eccezione delle Assemblee elettive, che spettano al Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Il Vice Presidente di Federazione di Categoria è eletto tra gli altri presidenti di Mestiere, coadiuva il Presidente di Federazione di Categoria nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante.

Il Consigliere Delegato, o i Consiglieri Delegati al Direttivo Provinciale da parte della Federazione di Categoria eventualmente spettante in ragione del numero fissato dal Regolamento, è/sono eletto/i tra i rimanenti presidenti di Mestiere, o nel caso di un numero non sufficiente di tali soggetti, tra gli altri consiglieri della Federazione di Categoria.

Per ogni Delegato al Direttivo Provinciale da parte della Federazione di Categoria, con le medesime modalità, il Consiglio di Federazione di Categoria elegge tra i rimanenti presidenti di Mestiere o nel caso di un numero inferiore di tali soggetti, tra gli altri consiglieri della Federazione di Categoria, un Vice che lo sostituisca in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante.

Le cariche di Presidente di Federazione di Categoria e di Delegato della Federazione di Categoria al Direttivo Provinciale sono incompatibili tra loro e con ogni altra carica che dia accesso al Direttivo Provinciale.

Il Consiglio di Federazione di Categoria ha i seguenti compiti:

- a. studiare tutti i problemi generali del settore e proporre ed adoperarsi direttamente per iniziative ed interventi utili ai fini di una maggiore elevazione professionale, tecnica ed economica della Federazione di Categoria, in particolare per i temi comuni ai singoli Mestieri;
- b. coadiuvare il Presidente della Federazione di Categoria nel trattare e firmare i contratti collettivi provinciali di lavoro di competenza della Federazione di Categoria con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
- c. fornire direttive di carattere generale ai soggetti associati della Federazione di Categoria.

ARTICOLO 13 - ORGANI DI BASE DEI COMPENSORI - SEDI ZONALI

Sono Organi di Base dei Compensori:

- l'Assemblea del Compensorio;
- il Consiglio del Compensorio;
- il Presidente del Compensorio.

L'Assemblea di Compensorio è costituita da tutti i soggetti associati aventi sede nel Compensorio, inteso come territorio contiguo come definito dall'**Allegato "B"** del presente Statuto.

L'Assemblea di Compensorio ordinaria si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno consultare e/o informare i soggetti associati e non necessita di numero legale.

L'Assemblea di Compensorio ordinaria si riunisce anche per dare supporto alle iniziative delle Federazioni di Categoria, dei Mestieri e dei Movimenti.

L'Assemblea di Comprensorio, che si riunisca per deliberare sulle questioni di maggior importanza riguardanti gli interessi ed i problemi specifici del territorio di competenza, che non siano materia dei Mestieri, delle Federazioni di Categoria e dei Movimenti, ovvero che si riunisca per l'elezione dei propri rappresentanti, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo l'orario fissato per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio di Comprensorio è composto da un numero massimo di consiglieri pari al numero dei comuni costituenti il comprensorio, con soci iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Ai fini del computo dei comuni si considerano al pari di questi ultimi le circoscrizioni amministrative dei comuni laddove istituite.

L'Assemblea di Comprensorio, nell'eleggere i propri consiglieri, deve garantire la massima rappresentanza per tutti i comuni di competenza e deve tenere presente il numero di soggetti associati nei singoli comuni.

Le votazioni per l'elezione dei consiglieri di comprensorio sono a votazione segreta se non diversamente deliberato all'unanimità dai presenti e seguono le seguenti fasi:

- elezione dei Consiglieri di Comprensorio, che hanno finzione di Delegati Comunali, in un numero massimo pari al numero dei comuni costituenti il Comprensorio più l'eventuale numero dovuto alle circoscrizioni amministrative dei comuni laddove istituite;
- per ogni Consigliere di Comprensorio è eletto un corrispondente Vice Consigliere di Comprensorio, con funzione di Vice Delegato Comunale che sostituisce il Delegato Comunale in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante.

Il Consiglio di Comprensorio elettivo si riunisce dopo l'Assemblea elettiva dello stesso, di norma senza soluzione di continuità, al netto degli aspetti organizzativi, per l'elezione tra i suoi componenti di:

- Presidente di Comprensorio che in quanto tale è componente del Direttivo Provinciale; Vice Presidente di Comprensorio che sostituisce il Presidente di Comprensorio in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante.
- Consigliere, o Consiglieri, Delegato/i al Direttivo Provinciale da parte del Comprensorio eventualmente spettante in ragione del numero fissato dal Regolamento e che in quanto tale è componente del Direttivo Provinciale.
- Vice Consigliere, o Vice Consiglieri, Delegato/i al Direttivo Provinciale da parte del Comprensorio eventualmente spettante in ragione del numero fissato dal Regolamento che sostituisce il delegato al Direttivo Provinciale in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante.

Funzione del Presidente di Comprensorio: attua la manifestazione di volontà dell'Assemblea e dei risultati vacante.

del Comprensorio, rappresenta il Comprensorio in seno ad Confartigianato Roma Città Metropolitana e, se presenti, segue il funzionamento delle strutture operative in collaborazione con il Segretario Generale di Confartigianato Roma Città Metropolitana. Il Presidente di Comprensorio convoca e presiede tutti gli Organi di Base del Comprensorio ad eccezione delle Assemblee elettive, che spettano al Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Al fine di rendere capillare la presenza dell'Associazione sul territorio, su proposta del Presidente del Comprensorio, il Consiglio direttivo di Confartigianato Roma Città Metropolitana può deliberare l'istituzione di sedi zonali all'interno del Comprensorio stesso.

Il Presidente di Comprensorio deve uniformarsi alle decisioni adottate dal Direttivo Provinciale e, a livello locale, rappresenta Confartigianato Roma Città Metropolitana ed in tale veste risponde al Direttivo Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Funzione del Vice Presidente di Comprensorio: egli coadiuva il Presidente di Comprensorio nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante.

Funzione del Consiglio di Comprensorio: esso si occupa delle problematiche territoriali specifiche di propria competenza per il conseguimento dei fini statutari nell'ambito del proprio territorio e nell'ambito della politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, sempre che ciò non comporti impegno finanziario da parte di Confartigianato Roma Città Metropolitana stessa. L'attività del Comprensorio tramite i suoi Organi di Base deve sempre uniformarsi alla politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, di cui è

massima espressione il Direttivo Provinciale e non può porsi in alcun caso in contrasto con quanto da esso deliberato. Gli Organi di Base del Comprensorio demandano al Direttivo Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana quanto non sia attuabile a livello locale.

Il Consiglio di Comprensorio può inoltre eleggere tra i propri componenti tre consiglieri che, unitamente al Presidente di Comprensorio, al Vice Presidente di Comprensorio ed ai Consiglieri Delegati del Comprensorio al Direttivo Provinciale, formano il Consiglio Ristretto di Comprensorio. Il Consiglio Ristretto di Comprensorio non è un Organo di Base del Comprensorio.

Il Consiglio Ristretto di Comprensorio, se costituito, attua le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti il Comprensorio, sulla scorta delle delibere e/o direttive del Consiglio di Comprensorio e degli Organi Sociali di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Gli eletti nel Consiglio di Comprensorio mantengono l'incarico anche nel caso di cambiamento dell'attività esercitata; diversamente, qualora trasferiscano l'attività in altro Comprensorio, decadono dall'incarico.

Qualora nel Consiglio di Comprensorio non siano rappresentati tutti i Comuni dello stesso, più l'eventuale numero dovuto alle circoscrizioni amministrative dei comuni laddove istituite, la Giunta Esecutiva, su indicazione del Presidente del Comprensorio, può, in ogni momento, completata la fase del rinnovo cariche, integrare il numero dei Consiglieri di Comprensorio eletti, nominando ulteriori Consiglieri di Comprensorio e, se è il caso, i relativi Vice Consiglieri di Comprensorio.

Il Consiglio di Comprensorio si riunisce ed assume le proprie deliberazioni con le modalità previste per il Direttivo Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Funzione del Consigliere di Comprensorio quale delegato Comunale: il Delegato Comunale rappresenta sotto il profilo sindacale Confartigianato Roma Città Metropolitana nel suo complesso a livello comunale, sempreché ciò non comporti impegno finanziario. Ad egli è demandato l'incarico di essere l'interlocutore con le amministrazioni comunali a supporto degli Organi di Base del Comprensorio e delle esigenze degli altri Organi e degli uffici di Confartigianato Roma Città Metropolitana. Funzione primaria del Delegato Comunale è quella di raccogliere le esigenze dei soggetti associati che possono trovare risposta nei rapporti con l'amministrazione locale.

ARTICOLO 14 - ORGANI DI BASE DEI MOVIMENTI

14.1. I Movimenti "Donne Impresa" e "Giovani Imprenditori" sono articolazioni organizzative della Confartigianato Imprese, finalizzate a promuovere obiettivi di carattere sociale e a tutelare specifici interessi, coerentemente con gli indirizzi della politica associativa. Ad essi viene garantita la migliore funzionalità nell'ambito degli Organi della Confartigianato Imprese e la partecipazione di un proprio rappresentante alla Giunta Sindacale dell'Associazione.

14.2. Nel rispetto della propria autonomia statutaria gli Associati a Confartigianato Roma Città Metropolitana accedono alle attività di animazione e di servizio delle organizzazioni ANAP, INAPA, CAAF e A.N.Co.S. operanti nell'area di Roma e provincia.

14.3. Il gruppo territoriale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è una articolazione organizzativa autonoma che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi degli anziani e dei pensionati nello stesso ambito territoriale di Confartigianato Roma Città Metropolitana ed in coordinamento operativo con quest'ultima. Al Presidente territoriale dell'ANAP di Roma e provincia è garantita la partecipazione alla Giunta Sindacale dell'Associazione.

14.4. L'ufficio territoriale dell'INAPA - Istituto Nazionale di Assistenza e di Patronato per l'Artigianato si propone di assistere gli artigiani e tutti i lavoratori, secondo il proprio statuto autonomo, approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

14.5. Il CAAF - Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale Confartigianato Pensionati e Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona forniti dal sistema Confartigianato Imprese ed opera attraverso sportelli territoriali gestiti da società di servizi in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

14.6. A.N.Co.S. - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, è una articolazione organizzativa autonoma senza finalità di lucro che ha l'obiettivo di elevare la qualità della vita del singolo attraverso la promozione di attività ludiche, ricreative, iniziative di prevenzione e sensibilizzazione, oltre che a favorire la socializzazione di chi vive da solo, aiutando concretamente quanti si trovano in situazioni di disagio come gli anziani, i disabili, gli immigrati, e le categorie svantaggiate, sostenendo l'integrazione sociale delle fasce più deboli all'interno delle comunità di appartenenza e promuovendo i valori solidaristici e sociali dell'attività di volontariato.

I Presidenti Provinciali di tali Movimenti Nazionali in quanto tali sono componenti del Direttivo Provinciale, senza diritto di voto.

I Vice Presidenti Provinciali di tali Movimenti Nazionali sostituiscono il Presidente del Movimento in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante.

Le cariche di Presidente Provinciale e di Vice Presidente Provinciale di Movimenti Nazionali dell'Allegato "A" al presente Statuto sono incompatibili con ogni altra carica che dia accesso al Direttivo Provinciale.

I Movimenti Nazionali dell'Allegato "A" al presente Statuto non esprimono rappresentanze in Direttivo Provinciale proporzionalmente alla propria consistenza numerica.

Gli eletti in ambito provinciale negli Organi dei Movimenti Nazionali dell'Allegato "A" al presente Statuto mantengono l'incarico anche nel caso di cambiamento dell'attività esercitata o qualora trasferiscano l'attività in altro Comprensorio, tuttavia decadono dall'incarico qualora perdano i requisiti di appartenenza al Gruppo o Movimento Sociale.

L'attività di tutti i Movimenti deve sempre uniformarsi alla politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, di cui è massima espressione il Direttivo Provinciale, conseguentemente l'attività di tutti i Movimenti non può porsi in alcun caso in contrasto con quanto da esso deliberato.

I Movimenti non godono di autonomia amministrativa, di bilancio o contabile e pertanto non hanno titolo per assumere obbligazioni che impegnino Confartigianato Roma Città Metropolitana sia nei riguardi dei soggetti associati, sia nei confronti di terzi.

ARTICOLO 16 - ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea è costituita da tutti i soggetti associati, imprese, lavoratori autonomi o indipendenti ed ha funzione di indirizzo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo l'ora fissata per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è convocata indifferentemente con almeno uno dei seguenti metodi:

- a) mediante avviso sull'organo di informazione dell'Associazione, che verrà spedito almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza e contestualmente sul sito web dell'Associazione;
- b) mediante apposita inserzione nelle pagine locali di un quotidiano con tiratura territoriale almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza e contestualmente sul sito internet dell'Associazione;
- c) mediante la spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza e contestualmente sul sito internet dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce di norma ogni quattro anni, nel semestre precedente l'avvio del rinnovo periodico di tutte le cariche associative.

E' demandata all'Assemblea la discussione degli indirizzi per il programma generale dell'azione politicosindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana nel corso del quadriennio successivo. Durante l'Assemblea quanti aspirano a cariche associative possono prendere la parola per indicare la propria disponibilità alla candidatura e il programma proposto relativo alla carica per la quale si segnalano.

La convocazione dell'Assemblea non è obbligatoria se non nel caso indicato dal Regolamento.

L'Assemblea, qualora sia aperto ad una platea indifferenziata e non solo ai soggetti associati, assume il nome di Assemblea Pubblica. In questa forma non è da considerare Organo Sociale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, conseguentemente non ha funzione di indirizzo, non ha specifiche modalità, ovvero tempistiche di convocazione dell'incontro.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea dei Delegati di Confartigianato Roma Città Metropolitana è costituita da:

- il Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana;
- i Presidenti Provinciali delle Federazioni di Categoria;
- i Presidenti Provinciali dei Mestieri;
- il Presidente dell'Anap Provinciale;
- i Presidenti dei Comprensori;
- i Presidenti Provinciali dei Movimenti Nazionali senza diritto di voto.

L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata una volta all'anno, di norma non oltre il mese di giugno, e in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente Provinciale stesso, sentito il Direttivo Provinciale che si esprime in merito, lo ritenga necessario nell'interesse di Confartigianato Roma Città Metropolitana e/o dei soggetti associati.

La convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Delegati può anche essere richiesta nei termini indicati nel Regolamento.

L'Assemblea dei Delegati è convocata e presieduta dal Presidente Provinciale oppure, in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante, dal soggetto che ne assume le funzioni.

L'Assemblea dei Delegati è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo l'ora fissata per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea dei Delegati, che non riguardino lo scioglimento di Confartigianato Roma Città Metropolitana, sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevarrà il voto del presidente dell'Organo.

L'Assemblea dei Delegati ha le seguenti attribuzioni:

esamina e traccia i programmi di attività di Confartigianato Roma Città Metropolitana;

esamina e approva il rendiconto consuntivo dell'anno precedente approvato dal Direttivo Provinciale;

esamina e approva il conto preventivo dell'anno in corso approvato dal Direttivo Provinciale;

esamina e delibera su qualsiasi argomento all'ordine del giorno della convocazione;

esamina e delibera le modifiche al presente Statuto proposte dal Direttivo Provinciale;

esamina e delibera su qualsiasi mozione sottoscritta formulata ai sensi del Regolamento;

nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;

nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

L'Assemblea dei Delegati è l'unico Organo Sociale che può deliberare lo scioglimento di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

ARTICOLO 18 - DIRETTIVO PROVINCIALE; COMPOSIZIONE

Il Direttivo Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana è composto da:

- a. i presidenti delle Federazioni di Categoria;
- b. i presidenti dei Comprensori;
- c. il presidente dell'Anap Provinciale;
- d. il Presidente Provinciale uscente, che presiede l'Organo fino all'elezione del nuovo Presidente Provinciale e all'accettazione della carica da parte di quest'ultimo;
- e. il nuovo Presidente Provinciale eletto, anche se non ancora dimessosi dalle cariche indicate ai punti a), b), c) e d), che presiede l'Organo una volta eletto ed aver accettato la carica;
- f. i presidenti provinciali dei Movimenti Nazionali senza diritto di voto.

Successivamente alla valida elezione del Presidente Provinciale, dei due Vice Presidenti e della Giunta Esecutiva, il Direttivo Provinciale, su proposta di quest'ultima, può essere integrato dai seguenti componenti che non hanno diritto di voto e non concorrono alla formazione del numero legale per le deliberazioni:

- se titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci illimitatamente responsabili di impresa associata, o se è il caso lavoratori autonomi o indipendenti associati, i Presidenti Nazionali di Mestiere qualora in

carica e fino alla conclusione del mandato in corso;

- se titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci illimitatamente responsabili, o se è il caso lavoratori autonomi o indipendenti associati, di impresa associata Confartigianato Roma Città Metropolitana e da questa segnalati, i componenti del Consiglio Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma, qualora in carica e fino alla conclusione del mandato in corso;
- gli ex Presidenti Provinciali, qualora ancora titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci illimitatamente responsabili, di impresa regolarmente associata ed in attività, o se è il caso lavoratori autonomi o indipendenti, regolarmente associati.

Se invitati di volta in volta dal Presidente Provinciale, sono inoltre ammessi a partecipare ai lavori del Direttivo Provinciale, ma senza diritto di voto ed a titolo informativo e/o consultivo, i Presidenti o gli amministratori degli organismi collaterali promossi o patrocinati da Confartigianato Roma Città Metropolitana, così come specificato nel Regolamento, purché siano titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci illimitatamente responsabili di impresa associata, o se è il caso, lavoratori autonomi o indipendenti, regolarmente associati a Confartigianato Roma Città Metropolitana e da questa segnalati.

Possono essere invitati di volta in volta dal Presidente Provinciale soggetti esterni all'Organo qualora la loro presenza possa essere di contributo nell'esposizione di argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta.

Qualora l'ordine del giorno richieda la loro presenza, o sia richiesto il loro parere, sono inoltre invitati a partecipare ai lavori del Direttivo Provinciale i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Probiviri.

Il Direttivo Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente Provinciale, o, in caso che questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti vacante, dal soggetto che lo sostituisce nelle funzioni secondo il presente Statuto.

Il Direttivo Provinciale è convocato in via ordinaria di norma ogni quattro mesi e in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta Esecutiva ne ravvisi la necessità.

L'atto di convocazione straordinaria del Direttivo Provinciale può essere anche richiesto nei termini indicati nel Regolamento.

La seduta del Direttivo Provinciale è valida quando siano presenti in prima convocazione gli otto decimi dei componenti effettivi ed in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo l'orario fissato per la prima, quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. Le delibere del Direttivo Provinciale sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevarrà il voto del presidente dell'Organo.

Il Direttivo Provinciale, prima di deliberare su problemi particolari di un determinato Comprensorio, di una Federazione di Categoria, di un Mestiere o di un Movimento Nazionale, deve chiedere il parere del rispettivo Presidente qualora assente al momento della discussione.

ARTICOLO 19 - DIRETTIVO PROVINCIALE; FUNZIONI

Il Direttivo Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana è la massima espressione della politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana ed è l'Organo collegiale garante della sua unitarietà di azione.

Il Direttivo Provinciale è l'Organo deliberativo di Confartigianato Roma Città Metropolitana, compie tutti gli atti non affidati dal presente Statuto ad altri Organi Sociali od Organi di Base.

In particolare, ha ed espleta le seguenti funzioni:

- a. cura il conseguimento dei fini statutari;
- b. elegge tra i suoi componenti, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo DIRETTIVO PROVINCIALE, COMPOSIZIONE, con votazione segreta:
 - il Presidente provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana;
 - i due Vice Presidenti, di cui, uno eletto quale espressione delle Federazioni di Categoria ed uno quale espressione dei Comprensori. Il Vice Presidente eletto con maggior numero di voti assume la funzione di Vice Presidente Vicario; a parità di preferenze, l'incarico è assegnato considerando la maggiore anzianità associativa; a parità di anzianità associativa, si considera la maggiore anzianità imprenditoriale; a parità di anzianità imprenditoriale si considera la superiore età anagrafica;
 - gli altri quattro componenti la Giunta Esecutiva.
Almeno i due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva eletti o in carica, devono essere Imprenditori Artigiani operanti in imprese associate regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Roma.
- Esamina la candidatura, delibera la nomina del Segretario di Confartigianato Roma Città Metropolitana e da' mandato al Presidente per la contrattualizzazione del rapporto in linea con il mandato della Giunta Esecutiva;
- esamina i problemi di natura sindacale, economica, tecnica ed organizzativa nell'interesse unitario di Confartigianato Roma Città Metropolitana e ne assume le delibere del caso;
- delibera la modifica della struttura fondamentale di Confartigianato Roma Città Metropolitana costituita da Mestieri, da Federazioni di Categorie, dai Comprensori e dai Movimenti.
- esamina e delibera le modifiche allo Statuto Sociale da sottoporre all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione;
- esamina, definisce, approva, modifica il Regolamento al presente Statuto;
- esamina e delibera, su proposta della Giunta Esecutiva, l'ammontare delle quote associative dovute dalle imprese associate e più in generale dai soggetti associati;
- delibera l'acquisto e la vendita di immobili, previo parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei Conti;
- cura la corretta applicazione del Regolamento al presente Statuto;
- esamina ed approva il rendiconto consuntivo predisposto dalla Giunta Esecutiva da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- esamina ed approva, di norma entro il mese di marzo, il conto preventivo predisposto dalla Giunta Esecutiva da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- ratifica le eventuali delibere di urgenza adottate dalla Giunta Esecutiva;
- nomina Comitati Speciali destinati a curare particolari settori dell'attività sociale, così come previsti dal Regolamento.
- delibera di costituire e/o acquisire partecipazioni in società di capitale di qualsiasi tipo;
- delibera di stipulare associazioni in partecipazione e di costituire società temporanee di scopo.

Per tutte le votazioni, qualora vi sia il consenso unanime dei presenti, il Direttivo Provinciale può procedere \ con votazione palese.

ARTICOLO 20 - GIUNTA ESECUTIVA, COMPOSIZIONE

La Giunta Esecutiva costituisce il nucleo centrale dell'esecutivo di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

La Giunta Esecutiva è composta da sette componenti tra gli effettivi del Direttivo Provinciale:

- a. il Presidente di Confartigianato Roma Città Metropolitana che assume la veste e le funzioni di presidente della Giunta Esecutiva;
- b. i due Vice Presidenti Provinciali, uno espressione delle Federazioni di Categoria ed il secondo dei Comprensori, uno dei quali è Vice Presidente Vicario, di Confartigianato Roma Città Metropolitana;
- c. quattro componenti eletti.

Almeno i due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva in carica devono essere Imprenditori Artigiani operanti in imprese associate regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Roma.

Unitamente ai componenti eletti dal Direttivo Provinciale, possono, se invitati di volta in volta, partecipare agli incontri della Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, i tre Presidenti provinciali dei Movimenti Nazionali elencati nell'allegato A.

I soggetti indicati nel precedente comma non sono computati al fine di determinare la validità della seduta e delle conseguenti eventuali deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva.

Qualora in corso di mandato, per qualsiasi motivo, uno dei componenti la Giunta Esecutiva non possa proseguire nel proprio mandato, il Direttivo Provinciale deve procedere all'integrazione dell'Organo esecutivo eleggendo il componente mancante tra quelli proposti dal Presidente Provinciale.

Fermo restando che almeno i due terzi dei componenti la Giunta Esecutiva in carica devono essere Imprenditori Artigiani operanti in imprese associate regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane di Roma, la disposizione al comma precedente non è obbligatoria fino ad un massimo di due componenti indicati nella precedente lettera c).

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono convocate e presiedute dal Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana ed in caso questi sia assente, abbia impedimenti o nell'eventualità che la carica risulti eccezionalmente provvisoriamente vacante, le riunioni della Giunta Esecutiva sono convocate e presiedute nell'ordine da:

- il Vice Presidente Vicario;
- dall'altro Vice Presidente Provinciale;
- a seguire subentrano nelle funzioni di presidente i rimanenti componenti la Giunta Esecutiva secondo il seguente ordine; chi abbia riportato il maggior numero di preferenze all'elezione; a parità di preferenze, l'incarico è assegnato considerando la maggiore anzianità associativa; a parità di anzianità associativa, si considera la maggiore anzianità imprenditoriale; a parità di anzianità imprenditoriale si considera la superiore età anagrafica.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti effettivi in carica aventi diritto di voto.

Le delibere della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'Organo.

In caso di evidente contrasto fra il Presidente Provinciale ed i rimanenti componenti della Giunta Esecutiva, su richiesta della maggioranza dei componenti effettivi in carica, deve essere convocato il Direttivo Provinciale perché si pronunci nel merito.

ARTICOLO 21 - GIUNTA ESECUTIVA, SUE FUNZIONI

Spetta alla Giunta Esecutiva di Confartigianato Roma Città Metropolitana la gestione complessiva di Confartigianato

Roma Città Metropolitana.

La Giunta Esecutiva delibera su tutte le questioni di carattere generale e particolare che interessino la gestione di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

In caso di effettiva urgenza, la Giunta Esecutiva può deliberare in sostituzione del Direttivo Provinciale, ma in tal caso deve far ratificare le proprie deliberazioni urgenti al Direttivo Provinciale nella sua prima riunione immediatamente successiva, così come previsto dal presente Statuto.

La Giunta Esecutiva provvede, in particolare, all'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a. dare esecuzione alle delibere del Direttivo Provinciale, nonché sostituire quest'ultimo in caso di urgenza, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Direttivo Provinciale stesso, in occasione della sua prima riunione utile;
- b. sovrintendere al buon funzionamento degli uffici di Confartigianato Roma Città Metropolitana ed assumere e licenziare personale in relazione alle necessità funzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in vigore.
- c. proporre la nomina del Segretario di Confartigianato Roma Città Metropolitana, precisandone le funzioni e le responsabilità in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;
- d. assistere i Mestieri, le Federazioni di Categoria, i Comprensori e i Movimenti nei loro compiti, al fine di dare un indirizzo organico ed unitario all'azione di Confartigianato Roma Città Metropolitana. Per tale scopo la Giunta Esecutiva può anche sospendere l'esecuzione di delibere degli Organi di Base dei Mestieri, delle Federazioni di Categoria, dei Comprensori o dei Movimenti, che siano in contrasto con gli interessi generali di Confartigianato Roma Città Metropolitana. In caso di sospensione delle delibere degli Organi di Base, le stesse sono rinviate agli Organi di Base che le hanno adottate per le opportune modifiche, al fine di eliminarne i contrasti. Qualora non siano eliminati i contrasti, la Giunta Esecutiva investe il Direttivo Provinciale affinché decida nel merito;
- e. disciplinare accordi con consulenti esterni a Confartigianato Roma Città Metropolitana, per materie o consulenze specifiche;
- f. provvedere alla nomina o designazione dei rappresentanti di Confartigianato Roma Città Metropolitana in tutti i consessi, enti, organi, organizzazioni, amministrazioni presso i quali siano trattati interessi e problemi di interesse per gli scopi di Confartigianato Roma Città Metropolitana. Le designazioni dovranno essere comunicate al Direttivo Provinciale;
- g. deliberare l'attivazione o la chiusura di nuovi uffici, sedi o recapiti e di quant'altro sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze organizzative per il buon funzionamento di Confartigianato Roma Città Metropolitana;
- h. predisporre il rendiconto consuntivo di Confartigianato Roma Città Metropolitana, da presentare al Direttivo Provinciale;
- i. predisporre il conto preventivo di Confartigianato Roma Città Metropolitana, da presentare al Direttivo Provinciale;
- j. determinare la misura delle quote associative da proporre al Direttivo Provinciale;
- k. deliberare la data dalla quale le quote e i contributi locali siano richiesti con importo ridotto solo per le nuove adesioni in corso dell'anno e la data dalla quale, sempre solamente per le nuove adesioni, si considerino di competenza dell'esercizio successivo;
- l. decidere sull'ammissibilità delle domande di ammissione a Confartigianato Roma Città Metropolitana ai sensi del presente Statuto;
- m. adottare i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Statuto nei confronti delle imprese associate e/o dei loro titolari, legali rappresentanti, degli amministratori o dei soci illimitatamente responsabili, o se è il caso dei lavoratori autonomi o indipendenti, e ne dà comunicazione al Direttivo Provinciale alla prima seduta utile.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE PROVINCIALE E SUE FUNZIONI

Il Presidente Provinciale rappresenta Confartigianato Roma Città Metropolitana nei confronti di terzi e a tutti gli effetti, anche in giudizio.

Il Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana sovrintende a tutta l'attività della stessa ed

al funzionamento degli Organi Sociali e degli Organi di Base.

Il Presidente Provinciale è garante dell'unità e della coesione del sistema di cui si compone Confartigianato Roma Città Metropolitana e promuove e rappresenta gli interessi degli associati presso la società civile, la comunità politica, il mondo economico.

La carica di Presidente Provinciale-è incompatibile con incarichi in ambito politico, così come meglio specificati nel Regolamento.

In particolare il Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana ha i seguenti compiti:

- a. vigilare sull'andamento di Confartigianato Roma Città Metropolitana e su tutti gli atti economico-amministrativi;
- b. convocare e presiedere tutti gli Organi Sociali ad eccezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c. convocare e presiedere tutte le assemblee elettive se non esercita la delega ai sensi dello Statuto e Regolamento;
- d. segnalare l'esigenza di convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Collegio dei Probiviri ai presidenti degli stessi che devono procedere all'atto di convocazione.

Il Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana può intervenire a tutte le riunioni svolte nell'ambito dell'attività di Confartigianato Roma Città Metropolitana, oppure delegare, di volta in volta, la sua rappresentanza ad altro dirigente di Confartigianato Roma Città Metropolitana, scelto tra i componenti del Direttivo Provinciale.

Il Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta. Nel caso di avvicendamento nel corso del mandato, il mandato non è computato qualora la carica sia stata rivestita per una durata inferiore ai due anni e quattro mesi.

Il Presidente Provinciale uscente, una volta formato il nuovo Direttivo Provinciale, prosegue il suo mandato per l'ordinaria amministrazione fino a quando sia eletto il nuovo presidente e lo stesso abbia accettato la carica.

Il Presidente Provinciale, una volta eletto, deve lasciare vacante la carica che lo ha eletto al Direttivo Provinciale, nonché le eventuali cariche che gli abbiano dato accesso a tale Organo; per l'assegnazione delle stesse si procede a specifica elezione entro centoventi giorni.

Qualora sia accertato oggettivamente per qualsiasi motivo che il Presidente Provinciale non possa espletare le sue funzioni o si renda vacante la sua carica, il Vice Presidente Vicario assume le sue funzioni ed è tenuto a provvedere, entro sessanta giorni, alla convocazione del Direttivo Provinciale per l'elezione del nuovo Presidente Provinciale, assumendone i poteri sino alla sua elezione. Qualora anche il Vice Presidente Vicario sia nelle medesime condizioni indicate precedentemente per il Presidente Provinciale, subentra nella funzione sopra indicata il secondo Vice Presidente Provinciale. Qualora anche il secondo Vice Presidente sia nelle medesime condizioni indicate precedentemente, subentrano nelle funzioni di presidente i rimanenti componenti la Giunta Esecutiva, secondo il seguente ordine: chi abbia riportato il maggior numero di preferenze all'elezione; a parità di preferenze, l'incarico è assegnato considerando la maggiore anzianità associativa; a parità di anzianità associativa, si considera la maggiore anzianità imprenditoriale; a parità di anzianità imprenditoriale si considera la superiore età anagrafica.

Nel caso in cui il Presidente Provinciale non possa oggettivamente espletare le sue funzioni, ma solo temporaneamente e per un tempo definito e comunque al massimo novanta giorni, si applica il comma precedente senza convocare il Direttivo Provinciale per l'elezione del nuovo Presidente Provinciale. Decorsi i novanta giorni senza validi motivi che possano determinare come temporanea la situazione, si procede nei termini del comma precedente.

ARTICOLO 23 - VICE PRESIDENTI E LORO FUNZIONI

I due Vice Presidenti Provinciali di Confartigianato Roma Città Metropolitana coadiuvano il Presidente Provinciale nelle sue funzioni formando l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza non è un organo di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

I due Vice Presidenti Provinciali sono eletti, uno quale espressione delle Federazioni di Categoria, l'altro quale espressione dei Comprensori.

Il Vice Presidente Provinciale eletto con maggior numero di voti assume la funzione di Vice Presidente Vicario; a parità di preferenze l'incarico è assegnato considerando la maggiore anzianità associativa; a parità di anzianità associativa, si considera la maggiore anzianità imprenditoriale; a parità di anzianità imprenditoriale si considera la superiore età anagrafica.

Le cariche di Vice Presidente Provinciale sono incompatibili con incarichi in ambito politico così come meglio specificato nel Regolamento.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, prima della Giunta Esecutiva ovvero degli altri Organi Sociali, al fine di organizzare ed ottimizzare i lavori degli stessi, ovvero per dar corso ad iniziative deliberate dagli Organi Sociali.

ARTICOLO 24 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI E LIMITI DI ETÀ'

Tutti gli incarichi interni a Confartigianato Roma Città Metropolitana che siano elettivi o che siano per nomina ai sensi del presente Statuto, durano quattro anni ed in ogni caso fino alla naturale scadenza legata al rinnovo periodico di tutte le cariche di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

I presidenti dei Mestieri, di Compensorio, dei Movimenti Nazionali dell'Allegato "A" al presente Statuto ed il Presidente Provinciale non possono ricoprire la stessa carica per oltre due mandati, anche non consecutivi. Nel caso di avvicendamento nel corso del mandato, il mandato non è computato qualora la carica sia stata rivestita per una durata inferiore ai due anni e quattro mesi.

Per i presidenti provinciali dei Movimenti Nazionali dell'Allegato "A" valgono le specifiche disposizioni adottate a livello nazionale se più restrittive.

Nel caso di assenza di candidature i presidenti uscenti dei Mestieri, dei Comprensori, dei Movimenti Nazionali hanno la possibilità di proporre la loro candidatura per ulteriori mandati anche nel caso abbiano già superato il limite di mandati possibili per la carica.

Il quadriennio si intende come il periodo di tempo intercorrente dalla data di elezione della Giunta Esecutiva uscente da parte del Direttivo Provinciale e la data di elezione della nuova Giunta Esecutiva, che determina il completamento di insediamento delle cariche rinnovate di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Le rappresentanze plurime ed il cumulo di cariche sono disciplinate dal Regolamento.

Nel caso in cui il titolare di una carica sociale che gode di elettorato passivo perda la qualifica di titolare, legale rappresentante, di amministratore, di socio illimitatamente responsabile di impresa associate, o se è il caso di lavoratore autonomo o indipendente ovvero di imprenditore artigiano qualora questo sia obbligatorio ai sensi del presente Statuto, questi decade dall'incarico e deve essere sostituito nelle sue funzioni mediante apposite elezioni da tenersi entro sei mesi dall'evento. Medesima procedura deve essere adottata in caso di decesso, di dimissioni o di accertata oggettiva condizione di impedimento ad espletare il proprio mandato.

Tutti i titolari, legali rappresentanti, gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili delle imprese associate, o se è il caso dei lavoratori autonomi o indipendenti, in regola con il versamento delle quote e dei contributi associativi possono essere eletti a tutte le cariche ed essere elettori, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Tuttavia, qualora la carica elettiva dia accesso al Direttivo Provinciale quale componente effettivo, ovvero quale vice, il soggetto che concorre a tale carica non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento della presentazione della candidatura qualora prevista e, se non prevista, al momento dell'elezione.

ARTICOLO 24 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI E LIMITI DI ETÀ'

Tutti gli incarichi interni a Confartigianato Roma Città Metropolitana che siano elettivi o che siano per nomina ai sensi del presente Statuto, durano quattro anni ed in ogni caso fino alla naturale scadenza legata al rinnovo periodico di tutte le cariche di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

III presidenti dei Mestieri, di Compensorio, dei Movimenti Nazionali dell'Allegato "A" al presente Statuto ed il Presidente Provinciale non possono ricoprire la stessa carica per oltre due mandati, anche non consecutivi. Nel caso di avvicendamento nel corso del mandato, il mandato non è computato qualora la carica sia stata rivestita per una durata inferiore ai due anni e quattro mesi.

Per i presidenti provinciali dei Movimenti Nazionali dell'Allegato "A" valgono le specifiche disposizioni adottate a livello nazionale se più restrittive.

Nel caso di assenza di candidature i presidenti uscenti dei Mestieri, dei Comprensori, dei Movimenti Nazionali hanno la possibilità di proporre la loro candidatura per ulteriori mandati anche nel caso abbiano già superato il limite di mandati possibili per la carica.

IV quadriennio si intende come il periodo di tempo intercorrente dalla data di elezione della Giunta Esecutiva uscente da parte del Direttivo Provinciale e la data di elezione della nuova Giunta Esecutiva, che determina il completamento di insediamento delle cariche rinnovate di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Le rappresentanze plurime ed il cumulo di cariche sono disciplinate dal Regolamento.

Nel caso in cui il titolare di una carica sociale che gode di elettorato passivo perda la qualifica di titolare, legale rappresentante, di amministratore, di socio illimitatamente responsabile di impresa associate, o se è il caso di lavoratore autonomo o indipendente ovvero di imprenditore artigiano qualora questo sia obbligatorio ai sensi del presente Statuto, questi decade dall'incarico e deve essere sostituito nelle sue funzioni mediante apposite elezioni da tenersi entro sei mesi dall'evento. Medesima procedura deve essere adottata in caso di decesso, di dimissioni o di accertata oggettiva condizione di impedimento ad espletare il proprio mandato.

Tutti i titolari, legali rappresentanti, gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili delle imprese associate, o se è il caso dei lavoratori autonomi o indipendenti, in regola con il versamento delle quote e dei contributi associativi possono essere eletti a tutte le cariche ed essere elettori, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Tuttavia, qualora la carica elettiva dia accesso al Direttivo Provinciale quale componente effettivo, ovvero quale vice, il soggetto che concorre a tale carica non deve aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento della presentazione della candidatura qualora prevista e, se non prevista, al momento dell'elezione.

ARTICOLO 25 - CONFLITTI

Per eventuali conflitti che insorgano all'interno dei Mestieri, delle Federazioni di Categoria, dei Comprensori e dei Movimenti, come di quelli che insorgano tra i Mestieri, tra le Federazioni di Categoria, tra i Comprensori e tra i Movimenti, deve essere investita la Giunta Esecutiva nel tentativo di ricomporli avendo riguardo dell'interesse generale di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Esperito inutilmente il tentativo della Giunta Esecutiva, del conflitto è investito il Direttivo Provinciale per le decisioni del caso.

Il Direttivo Provinciale, quale massima espressione della politica sindacale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, decide definitivamente sul conflitto con apposita votazione a maggioranza relativa dei presenti.

Non sono considerati conflitti riguardanti l'interesse generale di Confartigianato Roma Città Metropolitana dinamiche insorte tra i singoli soggetti associati e/o tra i singoli titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci illimitatamente responsabili delle imprese associate, o se è il caso, tra i lavoratori autonomi o indipendenti associati.

ARTICOLO 26 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. Uno dei componenti effettivi è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I tre componenti effettivi tra loro eleggono il Presidente del Collegio.

Tutti i componenti, effettivi e supplenti, sono nominati dall'Assemblea dei Delegati, su segnalazione del Direttivo Provinciale, tra i singoli titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci illimitatamente responsabili delle imprese associate, o se è il caso, tra i lavoratori autonomi o indipendenti associati, ovvero fra persone estranee ad Confartigianato Roma Città Metropolitana ma di provata competenza e di pubblica stima.

Il Collegio rimane in carica quattro anni ed il suo mandato scade contemporaneamente a quello di tutti gli altri Organi Sociali, ma può operare pienamente in regime di proroga tacita sino alla convocazione della prima Assemblea dei Delegati successiva all'elezione del nuovo Presidente Provinciale, ovvero alla successiva nomina da parte dell'Assemblea dei Delegati.

I componenti del Collegio possono essere confermati e non hanno limiti di mandati.

Ad esso spetta il compito di esaminare periodicamente i libri ed i documenti contabili e lo stato della cassa; di vigilare sull'andamento della gestione economico-finanziaria e sulla situazione patrimoniale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, riferendone agli organi competenti.

In sede di Assemblea dei Delegati, il Collegio dei Revisori dei Conti deve riferire con propria relazione in merito alla situazione patrimoniale ed al conto economico come risultano dal consuntivo, esprimendo il proprio parere per l'approvazione dello stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere a chi ne ha titolo l'atto di convocazione del Direttivo Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana .

Se l'esigenza di convocazione del Collegio dei Revisori dei Conti è espressa dal Presidente Provinciale, il Presidente del Collegio lo riunisce entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Al Collegio dei Revisori dei Conti deve obbligatoriamente essere richiesto parere in ordine ad ogni atto del Direttivo Provinciale e della Giunta Esecutiva che comporti responsabilità patrimoniale di carattere straordinario per Confartigianato Roma Città Metropolitana o che ecceda dalle funzioni dell'Organo Sociale o dalle funzioni e finalità di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

ARTICOLO 27 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.

Il Collegio è nominato dall'Assemblea dei Delegati, su proposta del Direttivo Provinciale.

I componenti sono scelti tra i singoli titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci illimitatamente responsabili delle imprese associate, o se è il caso, tra i lavoratori autonomi o indipendenti associati che godano di comprovata stima, purché non ricoprano alcuna carica nell'ambito dei diversi Organi di Base o Organi Sociali di Confartigianato Roma Città Metropolitana; possono inoltre essere scelti tra soggetti esterni a Confartigianato Roma Città Metropolitana come, a titolo di esempio, tra i soci di Associazione Nazionale Anziani e Pensionati. I componenti del Collegio durano in carica, di norma, quattro anni salvo anticipato o tardivo rinnovo da parte dell'Assemblea dei Delegati e possono essere confermati e non hanno limiti di mandati.

Il Collegio nomina il proprio Presidente tra i componenti effettivi.

Il Collegio delibera a maggioranza e non può deliberare se non sono presenti, oltre al Presidente, altri due componenti.

Il rinnovo del Collegio dei Probiviri deve avvenire, di norma, dopo sei mesi dalla conclusione del rinnovo generale di tutte le cariche di Confartigianato Roma Città Metropolitana, ovvero dall'insediamento della nuova Giunta Esecutiva.

Il Collegio dei Probiviri, nei limiti consentiti dalla legge, ha il compito di dirimere o comporre ogni controversia per questioni di carattere associativo che insorga tra Confartigianato Roma Città Metropolitana e i singoli titolari, legali rappresentanti, gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili di impresa associata, o se è il caso i lavoratori autonomi o gli indipendenti associati, e tra Confartigianato Roma Città Metropolitana ed i soggetti associati, che non sia possibile risolvere con l'intervento degli Organi di Base o gli Organi Sociali di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Sempre nei limiti di cui sopra, spetta inoltre al Collegio dei Probiviri risolvere le incertezze e comporre le controversie che insorgano nell'interpretazione dello Statuto e del Regolamento, ivi comprese le controversie che insorgessero durante le fasi del rinnovo delle cariche.

Il Collegio svolge le funzioni di magistratura interna e, se chiamato a dirimere una controversia, direttamente o attraverso il Presidente di Confartigianato Roma Città Metropolitana, il Collegio procede alla convocazione delle parti interessate, alla raccolta delle necessarie informazioni e, all'occorrenza, dei pareri dei competenti Organi di Confartigianato Roma Città Metropolitana, procedendo, con l'ausilio degli uffici di Confartigianato Roma Città Metropolitana e dei consulenti della stessa, al tentativo di conciliazione della controversia.

Nello svolgimento della propria attività il Collegio può assegnare alle parti dei termini temporali per la produzione di documentazione o il deposito di memorie di merito.

Dell'esito del tentativo di conciliazione è dato atto mediante la redazione di un verbale da trasmettere tempestivamente al Presidente ed alle parti coinvolte.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia in merito ai gravami proposti avverso i provvedimenti disciplinari.

ARTICOLO 28 - RIMBORSO SPESE ED EMOLUMENTI

Le cariche elettive sono di norma a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del mandato del solo Presidente Provinciale. Il Consiglio Direttivo decide l'emolumento da corrispondere.

ARTICOLO 29 - SEGRETERIA GENERALE E SEGRETARIO (O DIREZIONE GENERALE E DIRETTORE)

Alla Direzione degli Uffici è preposto un Segretario/Direttore nominato dalla Giunta scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Confartigianato iscritto nell'apposito elenco previsto dalle regole confederali.

Il Segretario/Direttore sovrintende a tutti gli uffici, alla gestione amministrativa dell'Associazione, con la collaborazione degli uffici prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo; stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, cura e vigila il funzionamento dei servizi dell'Associazione, mantiene i rapporti con tutte le Autorità e con tutte le Organizzazioni collaterali, assiste gli Organi dell'Associazione nell'espletamento di tutte le mansioni statutarie; dà esecuzione alle decisioni degli Organi dell'Associazione, è Segretario della Giunta dell'Associazione.

Il Segretario/Direttore interviene, con voto consultivo, a tutte le riunioni degli Organi Direttivi e alle riunioni delle Sezioni Territoriali, delle categorie e dei mestieri.

Nel limite del bilancio preventivo il Segretario/Direttore provvede direttamente alle spese ordinarie e di manutenzione e conduzione degli stabili, mobili, attrezzature, macchinari e autoveicoli di proprietà dell'Associazione, nonché alle altre spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il trattamento del Segretario/Direttore è fissato dalla Giunta.

ARTICOLO 30 - CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI DI BASE E ORGANI SOCIALI, ELEZIONI

Gli avvisi di convocazione degli Organi di Base e Organi Sociali, chiamati ad eleggere i propri rappresentanti, devono garantire modalità che pongano tutti i soggetti associati, ovvero tutti i soggetti convocati, nelle medesime condizioni di conoscere la convocazione che li riguarda.

Tuttavia, al fine di dare pubblicità, gli avvisi di convocazioni delle assemblee elettive di Mestiere e di Compensorio possono essere pubblicati anche, ma non esclusivamente, sul periodico associativo o sul sito web di Confartigianato Roma Città Metropolitana. Diversamente, gli avvisi di convocazione delle assemblee elettive provinciali dei componenti i Movimenti Nazionali, qualora gli stessi non abbiano un archivio che permetta di raggiungere tutti i soggetti convocati nelle medesime condizioni, devono essere resi pubblici sul periodico associativo o sul sito Internet di Confartigianato Roma Città Metropolitana. I termini generali di spedizione degli avvisi di convocazione delle assemblee elettive o degli Organi Sociali sono sempre di quindici giorni.

I quindici giorni sono intesi come il periodo intercorrente tra il giorno di consegna dell'avviso di convocazione al vettore di spedizione ed il giorno dell'assemblea, considerando anche tali giorni.

Per il solo caso della seduta di insediamento del nuovo Direttivo Provinciale per la presentazione delle candidature e di quello successivo che ha all'ordine del giorno l'elezione del Presidente Provinciale, dei due Vice Presidenti e della Giunta Esecutiva, gli avvisi di convocazione ai componenti del Direttivo Provinciale devono essere spediti nei tempi indicati al comma precedente per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo PEC indirizzata all'impresa associata il cui titolare, legale rappresentante, l'amministratore, il socio illimitatamente responsabile, o se è il caso, all'indirizzo del lavoratore autonomo o indipendente associato. Nel caso in cui la seduta elettiva non svolga l'intero ordine del giorno e debba essere aggiornata, i tempi di convocazione sono quelli indicati per il Direttivo Provinciale.

Tuttavia, i termini di avviso di convocazione degli altri Organi di Base e Organi Sociali possono essere inferiori laddove non ci siano all'ordine del giorno argomenti di carattere elettivo ai fini associativi, ovvero nel caso in cui l'Organo in questione abbia una disciplina specifica per una convocazione di urgenza.

In generale l'invio degli avvisi di convocazione per tutti gli Organi di Base e Organi Sociali può essere effettuato, a discrezione della Segreteria, a mezzo lettera postale ordinaria tracciata o meno, raccomandata con o senza ricevuta di ritorno, telefax, posta elettronica agli indirizzi risultanti dall'archivio di Confartigianato Roma Città Metropolitana, posta elettronica certificata agli indirizzi risultanti nell'indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

hi caso di urgenza sono fatti salvi gli eventuali diversi tempi stabiliti per ciascun Organo Sociale.

Tutti gli Organi di Base e Organi Sociali durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente; tuttavia detti Organi restano in carica con pieni poteri sino al momento in cui, a seguito delle elezioni, non si sia insediato il nuovo Organo. Ogni quattro anni il Presidente Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana, previa delibera del Direttivo Provinciale che dà corso alle procedure del rinnovo globale delle cariche sociali, indice le elezioni degli Organi di Base e Organi Sociali indicando le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle elezioni.

Nell'ipotesi in cui una assemblea elettiva vada deserta e non sia quindi possibile l'elezione dell'Organo, deve essere convocata nuovamente in terza ed ultima convocazione entro i successivi ventuno giorni dal Presidente Provinciale e, qualora anche in questo caso l'assemblea elettiva vada deserta e non sia possibile l'elezione dell'Organo, spetta alla nuova Giunta Esecutiva, una volta insediata, procedere in merito.

ARTICOLO 31 - PATRIMONIO DELLA CONFARTIGIANATO ROMA CITTÀ METROPOLITANA

Il patrimonio di Confartigianato Roma Città Metropolitana è formato:

- a. dalle contribuzioni dovute alla partecipazione associativa;
- b. da ogni eventuale erogazione, devoluzione, lascito che comunque possa pervenire a Confartigianato Roma Città Metropolitana;
- c. dalle eccedenze attive delle gestioni annuali e dagli altri fondi di accantonamento;
- d. da tutti i beni mobili ed immobili, dalle partecipazioni societarie ed azionarie e dai valori che a qualunque titolo siano o divengano proprietà di Confartigianato Roma Città Metropolitana.

Il patrimonio, nel caso di scioglimento, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe identificata prioritariamente nell'ambito del sistema associativo di Confartigianato o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti consuntivi devono essere approvati dagli Organi Sociali competenti, di norma, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Non è ammessa la distribuzione tra i soggetti associati, sotto qualsiasi forma, di utili o avanzi di gestione, riserve o fondi accantonati.

I progetti dei rendiconti preventivi devono essere approvati dagli Organi Sociali competenti,; di norma, entro il mese di marzo dell'anno di esercizio.

ARTICOLO 32 - ENTRATE DI CONFARTIGIANATO ROMA CITTÀ METROPOLITANA

A mero titolo esemplificativo le entrate di Confartigianato Roma Città Metropolitana sono prevalentemente costituite da:

- contributi dei soggetti associati comunque corrisposti;
- eventuali contributi e oblazioni volontarie dei soggetti associati;
- eventuali contributi e oblazioni volontarie da parte di partner o soggetti terzi;
- dividendi dalle società controllate o partecipate;
- interessi attivi e ricavi per vendita di elementi patrimoniali;
- contributi in conto gestione del sistema associativo di Confartigianato ai vari livelli.
- somme corrisposte relative a risarcimenti assicurativi o giudiziali.

ARTICOLO 33 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Il presente Statuto, nella sua pratica applicazione, è integrato da un Regolamento di attuazione che è approvato e modificato dal Direttivo Provinciale di Confartigianato Roma Città Metropolitana a maggioranza semplice.

L'eventuale modifica del Regolamento non comporta modifica dello Statuto ed in caso di incompatibilità del

disposto del Regolamento con quello dello Statuto, per il criterio gerarchico, prevale l'indicazione dello Statuto.

ARTICOLO 34 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche eventuali da apportare al presente Statuto devono essere deliberate, su proposta del Direttivo Provinciale, dall'Assemblea dei Delegati di Confartigianato Roma Città Metropolitana, in seduta straordinaria, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti in prima convocazione, e con la maggioranza semplice in seconda convocazione.

ARTICOLO 35 - SCIoglimento

Lo scioglimento di Confartigianato Roma Città Metropolitana può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti effettivi aventi diritto al voto.

In tale eventualità, l'Assemblea dei Delegati nomina un Collegio di tre liquidatori, da scegliere anche tra persone estranee a Confartigianato Roma Città Metropolitana ma di provata competenza e di pubblica stima, determinandone le direttive ed i poteri. Un componente di tale collegio è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il patrimonio, nel caso di scioglimento, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe identificata prioritariamente nell'ambito del sistema associativo di Confartigianato o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte dell'Assemblea dei Delegati, le operazioni di liquidazione sono esperite da un liquidatore nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

ARTICOLO 36 - RINVII ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal relativo Regolamento e dagli eventuali allegati specifici, si applicano le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 37 - NORMA TRANSITORIA

Gli Organi sociali e tutte le cariche elette in sede di costituzione della Associazione, e anche successivamente, rimangono in carica fino al 31 dicembre 2019.

A partire da detta data, ed entro il termine di sei mesi, si procederà al rinnovo generale degli organi sociali e delle cariche dell'Associazione.

In ogni caso rimangono fermi i poteri e le competenze degli organi sociali e delle cariche elette in sede di costituzione della Associazione, e anche successivamente, fino alla loro effettiva ricostituzione e/o nomina (periodo di *prorogatici*).

In via transitoria, e fino a nuova elezione, i componenti dell'Assemblea dei Delegati coincidono con i membri del primo Direttivo Provinciale in carica.

A partire dal 1° gennaio 2020 sono convocate dal Presidente Provinciale tutte le riunioni per l'elezione degli Organi di base dei Comprensori, dei Mestieri, e delle Federazioni di Categoria, i cui rappresentanti entreranno a far parte del Direttivo Provinciale così come previsto dall'Articolo 18 del presente Statuto.

Gli articoli che determinano la composizione degli Organi di Base e degli Organi di Struttura si applicano dall'avvio della fase del rinnovo generale degli Organi sociali e delle cariche e pertanto a partire dal 1 gennaio 2020. Sino a tale fase rimangono in carica gli attuali soggetti eletti, nominati ovvero investiti del ruolo di commissari.

Il relativo Regolamento entra in vigore con l'approvazione, tuttavia gli articoli del Regolamento che determinano la composizione degli Organi di Base e degli Organi di Struttura si applicano dall'avvio della fase del rinnovo generale degli Organi sociali e delle cariche e pertanto a partire dal 1° gennaio 2020. Sino a tale fase rimangono

in carica gli attuali soggetti eletti, nominati ovvero investiti del ruolo di commissari.

STATUTO – ALLEGATO A

FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA

In attuazione dello Statuto confederale sono costituite le seguenti Federazioni Nazionali di Categoria quali ambiti di filiera/settore/mestiere rispondenti al principio organizzativo di adeguare il Sistema delle Categorie alle esigenze delle imprese associate nei loro rapporti con il proprio mercato di riferimento.

Il Mestiere è il raggruppamento delle imprese associate definite in relazione all'attività registrata in Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, dichiarata, esercitata o comunque svolta nel medesimo ambito come definito dal sistema di classificazione delle attività economiche utilizzato e predisposto dall'istituto Nazionale di Statistica ISTAT.

La presenza di un mestiere nella presente elencazione non implica l'obbligo della designazione della rappresentanza qualora il mestiere stesso non raggiunga una significativa consistenza della base associativa.

Il Direttivo Provinciale, in relazione all'importanza del Mestiere o all'affinità di diversi mestieri ed al numero delle imprese associate che li esercitano, può, in qualsiasi momento, con delibera ordinaria, riconoscere altri Mestieri cui destinare o meno risorse associative, sopprimerne alcuni, fonderne due o più tra loro, modificando conseguentemente il presente Allegato A, senza che ciò significhi modifica dello Statuto.

Il Direttivo Provinciale può inoltre temporaneamente autorizzare con delibera ordinaria la costituzione di Mestieri in relazione ad altri motivi di opportunità, senza destinare ad essi risorse associative.

Il Direttivo Provinciale può, per Mestieri diversi ma affini sul piano normativo, autorizzare la rappresentanza per mezzo di Organi di Base unici.

A) CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE - FEDERAZIONE ALIMENTAZIONE

- Lavorazioni carni
- Alimentari vari:
 1. Sezione produzione
 2. Sezione ristorazione
- Frantoiani
- Caseari
- Gelatieri
- Molitori
- Panificatori
- Pastai
- Pasticceri
- Cioccolatieri
- Erboristi

B) CONFARTIGIANATO ARTISTICO - FEDERAZIONE ARTISTICO

- Vetro, musica ed arti varie
- Ceramisti
- Orafi
- Restauro

C) CONFARTIGIANATO AUTORIPARAZIONE - FEDERAZIONE AUTORIPAZIONE

Riparatori-Elettrauto-Gommisti
Carrozzeri
Autorizzati revisioni auto (1)
Demolitori

D) CONFARTIGIANATO BENESSERE (O DEI SERVIZI ALLA PERSONA) - FEDERAZIONE BENESSERE

- Odontotecnici
- Acconciatori
- Estetica
- Fitness (3)
- Ottici, ortopedici ed attività professionali paramediche
- Tatuatori
- Onicotecnici
- Truccatori

E) CONFARTIGIANATO COMUNICAZIONE E DEI SERVIZI INNOVATIVI - FEDERAZIONE COMUNICAZIONE

- Grafici
 1. Grafici
 2. Grafici - PR e pubblicità
 3. Grafici - Informatica
- Fotografi
- Copisterie, Eliografie, Legatorie

F) CONFARTIGIANATO COSTRUZIONI - FEDERAZIONE EDILIZIA

- Edilizia
- Costruzioni e Prodotti Edili
- Marmisti
- Imprese di pulizia
- Verde

G) CONFARTIGIANATO IMPIANTI - FEDERAZIONE IMPIANTI

- Ascensoristi
- Antennisti
- Bruciatoristi
- Elettricisti
- Frigoristi
- Termoidraulici

H) CONFARTIGIANATO LEGNO E ARREDO - FEDERAZIONE LEGNO ARREDO

- Arredo e Tappezzeria
- Legno
 1. Legno
 2. Legno per l'edilizia

I) CONFARTIGIANATO METALMECCANICA DI PRODUZIONE - FEDERAZIONE MECCANICA

Carpenteria Meccanica

Carpenteria e Serramenti per l'edilizia Chimici - Plastici - Gomma

Elettronica

- Meccanica e Sub Fornitura

- Nautica (3)
- Fabbricazione armi (3)

J) CONFARTIGIANATO MODA - FEDERAZIONE MODA

- Tessili
- Abbigliamento
- Pelletteria
- Calzature
- Pellicceria
- Sarti-Stilisti
- Pulitintolavanderie
- Occhialeria (3)
- Calzetteria ed accessoristica varia

K) CONFARTIGIANATO SERVIZI E TERZIARIO - FEDERAZIONE SERVIZI E TERZIARIO

- Calzolai
- Riparatori di elettrodomestici
- Oasi (3)
- Autoscuole - Agenzie - Servizi(3)

L) CONFARTIGIANATO TRASPORTI, LOGISTICA E MOBILITÀ TRASPORTO

- Autobus Operator e Servizi Turistici (2)
- Noleggio Con Conducente (2)

. TAXI

- Trasporto Merci (2)
- Trasporto su acqua (3)
- Logistica (2)
- Garagisti (nota 1 : mestieri autorizzati a livello locale)

(nota 2: mestieri con tradizionale rappresentanza unica)

(nota 3: mestieri non costituiti a livello locale)

MOVIMENTI, ORGANIZZATI A LIVELLO REGIONALE E/O NAZIONALE RICONOSCIUTI:

- Movimento Giovani Imprenditori;
- Movimento Donne Impresa;
- Associazione Nazionale Anziani e Pensionati - ANAP.

STATUTO - ALLEGATO B - COMPENSORI

COMPENSORIO CENTRO (ROMA CITTÀ)

COMPRENDE:

1. **Municipio I** Centro Storico
2. **Municipio II** Parioli/Nomentano
3. **Municipio III** Monte Sacro
4. **Municipio IV** Tiburtina
5. **Municipio V** Prenestino/Centocelle
6. **Municipio VI** Roma delle Torri
7. **Municipio VII** Appio-Latino/Tuscolana/Cinecittà
8. **Municipio Vili** Appia Antica
9. **Municipio IX** Eur
10. **Municipio XI** Arvalia/Portuense
11. **Municipio XII** Monte Verde
12. **Municipio XIII** Aurelia
13. **Municipio XIV** Monte Mario
14. **Municipio XV** Cassia/Flaminia
15. **Municipio X No Ostia** Acilia, Dragona, Dragoncello, Casal Palocco, Infemetto

COMPENSORIO LITORALE TIRRENICO - CASTELLI ROMANI COMPRENDE:

1. **Ostia**
2. **Fiumicino**
3. **Pomezia** Torvaianica
4. **Ardea** Marina di Ardea, Tor San Lorenzo
5. **Nettuno**
6. **Cecchina**
7. **Santa Palomba**
8. **Campoleone**
9. **Albano Laziale**
10. **Ariccia**
11. **Castel Gandolfo**
12. **Rocca Priora**
13. **Monte Compatri**
14. **Rocca di Papa**
15. **Marino**
16. **Monte Porzio Catone**
17. **Nemi**
18. **Colonna**
19. **Genzano**
20. **Civita Lavinia**
21. **Frascati**

22. **Grottaferrata**

23. **Ciampino**

COMPENSORIO DISTRETTO RURALE COMPRENDE:

1. **Artena**
2. **Colleferro**
3. **Segni**
4. **Valmontone**
5. **Palestrina**
6. **Olevano Romano**
7. **Subiaco**
8. **Bellegra**
9. **San Vito**
10. **Cave**
11. **Genazzano**
12. **Paliano**
13. **San Cesareo**
14. **Zagarolo**
15. **Galliciano nel Lazio**
16. **Velletri**

COMPENSORIO SABINA ROMANA ESI

COMPRENDE:

1. **Tivoli**
2. **Guidonia Montecelio**
3. **Tor Lupara**
4. **Castel Madama**
5. **Montelibretti**
6. **Monterotondo**
7. **Vicovaro**
8. **Fiano Romano**
9. **Castelnuovo di Porto**
10. **Sacrofano**
11. **Formello**
12. **Palombara Sabina**
13. **Mentana**
14. **Morlupo**
15. **Capena**

COMPENSORIO LITORALE CENTRO-NORD

COMPRENDE:

1. **Civitavecchia**
2. **Santa Marinella**
3. **Cerveteri**

4. **Ladispoli**
5. **Focene**
6. **Bracciano**
7. **Anguillara Sabazia**
8. **Manziana**
9. **Bagni di Stigliano**
10. **Casalotti**
11. **Boccea**
12. **Fregene**
13. **Maccarese**
14. **Passoscuro**
15. **Palidoro.**
16. **Tolfa**
17. **Santa Severa**
18. **Castel Giuliano**
16. **Rignano Flaminio**

La presente copia è conforme al suo originale su supporto cartaceo, firmato ai sensi di Legge e depositato nei miei atti, e viene rilasciata ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, su supporto informatico firmato digitalmente da me dott. Edoardo DEL MONTE Notaio in Roma, per gli usi consentiti.

